

**Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, ad oggi, le seguenti misure per le attività commerciali:**

- 1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, **fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità** indicati negli elenchi di cui al Dpcm 11 marzo 2020, per come integrato dai Dpcm del 22 marzo 2020 e DPCM 10/04/2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari e di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli alimentari, agricoli, o di prima necessità, elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate nell'allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020, per come integrato dal Dpcm del 22 marzo 2020 e dal **DPCM 10 Aprile 2020 che consente l'apertura degli esercizi di commercio al dettaglio di Libri, Vestiti per bambini e neonati, carta, cartone ed articoli di cartoleria.**
- 2) Ai sensi dell'ORDINANZA SINDACALE n.43/2020, efficace fino al 3 maggio 2020, **gli esercizi di vicinato legittimati all'apertura ai sensi dei dpcm, devono chiudere alle ore 21.**
- 3) I supermercati e gli ipermercati anche quelli presenti nei centri commerciali, così come tutti gli altri esercizi commerciali, possono rimanere aperti tutti i giorni, comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all'allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020, per come integrato dai Dpcm del 22 marzo 2020 e DPCM 10/04/2020. **Gli esercizi commerciali ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 18/2020 efficace fino al 30 Aprile 2020, devono chiudere alle ore 15 tutte le domeniche ed i giorni festivi (13 e 25 Aprile)** Gli esercizi commerciali della GDO, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 13/2020, chiudono alle ore 15 tutte le domeniche ed i giorni festivi fino a sottoscrizione di apposito protocollo.
- 4) Per quanto riguarda i mercati, sia all'aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l'attività di vendita di generi alimentari, di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento (vedi misure specifiche per Mercato alimentare della Spezia adottate con Determina Dirigenziale n. 1913 e 2111 /2020 efficaci fino alla cessata emergenza epidemiologica).
- 5) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione di somministrazione di alimenti e bevande (fra le quali anche quelle artigianali quali pizzerie al taglio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, durante tutto l'arco della giornata e per qualsiasi tipologia di alimento e bevanda. In seguito all'entrata in vigore dell'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo u.s., restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti negli ospedali e negli aeroporti, con l'obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Inoltre, restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Sono chiusi invece gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante al di fuori della rete autostradale.

- 6) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'elenco allegato ai decreti "Servizi alla persona": Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia - Attività delle lavanderie industriali - Altre lavanderie, tintorie - Servizi di pompe funebri e attività connesse
- 7) I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e pertanto temporaneamente chiusi al pubblico per decreto, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale ricevendo per telefono o mail l'ordine di acquisto; per questa attività non dovrà essere presentata alcuna SCIA o comunicazione al comune. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro
- 8) Tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio già autorizzate possono effettuare, quale attività residuale rispetto all'attività di commercio prevalente, una forma speciale di vendita anche in assenza della specifica SCIA. ( Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione e commercio on line).
- 9) La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita ,in quanto l'art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli", consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso Dpcm "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali", con codice ATECO "0.1.", per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.
- 10) Ai sensi dell'ordinanza n.13/2020 del Presidente della Regione Liguria, efficace fino al termine dell'emergenza, è consentito il commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per l'ufficio, codice ATECO 47.62.20 all'interno di attività di vendita di generi alimentari ovvero altre attività commerciali non soggette a chiusura. La vendita al dettaglio degli stessi articoli, può essere svolta da parte delle attività commerciali chiuse ai sensi dei decreti esclusivamente via Internet, per televisione, corrispondenza, radio e telefono. **Il DPCM 10 Aprile 2020 ha integrato l'allegato A dei precedenti dpcm consentendo l'apertura degli esercizi di commercio al dettaglio carta, cartone ed articoli di cartoleria.**

**Le disposizioni sono soggette a modifiche a seguito di ulteriori nuove disposizioni che dovessero essere emanate dagli organi competenti.**

TIPOLOGIA	PRESCRIZIONI
<p>Publici esercizi – Attività di ristorazione (tipologia degli esercizi pubblici allargata anche alle attività artigianali quali pizzerie d'asporto, gelaterie ecc.)</p>	<p>Chiusura dell'esercizio</p> <p>Si può effettuare consegna a domicilio, ma previa adozione di idonee misure di protezione degli addetti e nel rispetto delle norme igienico sanitarie indicate dall'ASL 5 (di seguito)</p>
<p>Esercizi di vicinato di generi alimentari</p>	<p>Possono restare aperti</p> <p>Contingentamento degli ingressi per garantire la distanza sociale tra gli avventori. Il personale dipendente deve adottare idonee misure di protezione. Si può effettuare consegna a domicilio, ma previa adozione di idonee misure di protezione degli addetti e nel rispetto delle norme igienico sanitarie.</p> <p>Ai sensi dell'ordinanza sindacale 43 del 11 aprile 2020 ,in vigore fino al 3 Maggio, gli esercizi di vicinato devono chiudere alle ore 21.</p>
<p>Ipermercati , Supermercati e Centri Commerciali</p>	<p>Possono restare aperti tutti i giorni, comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui agli allegati dei DPCM.</p> <p>Contingentamento degli ingressi per garantire la distanza sociale tra gli avventori. Il personale dipendente deve adottare idonee misure di protezione. Si può effettuare consegna a domicilio, ma previa adozione di idonee misure di protezione degli addetti e nel rispetto delle norme igienico sanitarie.</p> <p>Ai sensi dell'ordinanza n. 13/2020 del Presidente della Regione Liguria gli esercizi commerciali della GDO chiudono alle ore 15 tutte le domeniche ed i giorni festivi.</p>

	<p><b>Gli esercizi commerciali ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 18/2020 efficace fino al 30 Aprile 2020, devono chiudere alle ore 15 tutte le domeniche ed i giorni festivi (13 e 25 Aprile)</b></p>
<p>Esercizi di vicinato non alimentari</p>	<p>Chiusura <b><u>eccetto le tipologie incluse negli elenchi allegati</u></b> ai decreti.</p> <p>Devono rispettare il contingentamento degli ingressi per garantire la distanza sociale tra gli avventori ed il personale dipendente deve adottare idonee misure di protezione).</p> <p>Si può effettuare consegna a domicilio, ma previa adozione di idonee misure di protezione degli addetti e nel rispetto delle norme igienico sanitarie</p> <p>Si può effettuare, quale attività residuale rispetto all'attività di commercio prevalente, una forma speciale di vendita anche in assenza della specifica SCIA.(Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione e commercio on line).</p> <p>Ai sensi dell'ordinanza sindacale n.43 dell' 11 aprile 2020, in vigore fino al 3 maggio, gli esercizi di vicinato devono chiudere alle ore 21.</p> <p><b><u>Il DPCM 10 Aprile 2020 ha integrato l'allegato A dei precedenti dpcm consentendo l'apertura degli esercizi di commercio al dettaglio di Libri, Vestiti per bambini e neonati, carta, cartone ed articoli di cartoleria.</u></b></p>
<p>Mercati sia all'aperto sia scoperti</p>	<p>Può essere svolta soltanto l'attività di vendita di generi alimentari, semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.</p> <p>Prescrizioni per il Mercato alimentare di Piazza Cavour La Spezia ai sensi delle determinazioni Dirigenziali n. 1913 e 2111 /2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prolungamento dell'orario di vendita fino alle ore 19,30 del mercato giornaliero di Piazza Cavour nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì e sabato;</li> <li>• gli operatori che non esercitano le attività di vendita e/o consegna a domicilio dopo le ore 14,00 sono tenuti alla rimozione</li> </ul>

	<p>delle proprie strutture, ai sensi del regolamento vigente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli operatori che esercitano attività di vendita e/o consegna a domicilio sono autorizzati a lasciare le proprie strutture nell'area di mercato anche nelle ore notturne e sono tenuti a rimuovere ingombri e rifiuti a loro cura e spese;</li> <li>• nelle giornate di lunedì e giovedì pomeriggio, dopo le 14,00, tutte le strutture devono essere rimosse onde garantire il servizio di spazzamento meccanizzato il lunedì pomeriggio e di lavaggio della pavimentazione il giovedì pomeriggio;</li> <li>• al fine di garantire la distanza interpersonale di 1 metro, prevista dal DPCM 8 marzo 2020, occorre che le strutture vengano posizionate in modo da distanziarsi sufficientemente tra loro, eventualmente occupando spazi resi disponibili dall'assenza di altri operatori, sulla base delle indicazioni impartite dal Corpo di PM;</li> <li>• al fine di garantire le misure di distanziamento interpersonale di cui al DPCM 8 marzo 2020, potrà essere effettuato il riposizionamento delle strutture, anche in deroga dalle concessioni di stallo possedute dai singoli operatori secondo le indicazioni impartite dal Corpo di PM presente in loco</li> <li>• al fine di evitare la manipolazione promiscua dei prodotti alimentari gli operatori DEVONO garantire la fornitura agli avventori di guanti monouso;</li> </ul> <p>Resta vietata ogni forma di assembramento.</p> <p>Si può effettuare consegna a domicilio, ma previa adozione di idonee misure di protezione degli addetti e nel rispetto delle norme igienico sanitarie.</p>
Servizi alla persona	<p>Chiusura - eccetto :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia</li> <li>• Attivita' delle lavanderie industriali</li> <li>• Altre lavanderie, tintorie</li> <li>• Servizi di pompe funebri e attivita' connesse</li> </ul>
Commercio articoli di cartoleria e forniture per ufficio (all'interno di attività di vendita di generi	Ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Regione Liguria, efficace fino al termine

<p><u>alimentari ovvero altre attività commerciali non soggette a chiusura.)</u></p>	<p>dell'emergenza, è' consentito il <u>commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per l'ufficio, codice ATECO 47.62.20 all'interno di attività di vendita di generi alimentari ovvero altre attività commerciali non soggette a chiusura.</u> La vendita al dettaglio degli stessi articoli, <u>può essere svolta da parte delle attività commerciali chiuse ai sensi dei decreti esclusivamente via Internet, per televisione, corrispondenza, radio e telefono</u></p> <p><b><u>Il DPCM 10 Aprile 2020 ha integrato l'allegato A dei precedenti dpcm consentendo l'apertura degli esercizi di commercio al dettaglio carta, cartone ed articoli di cartoleria.</u></b></p>
<p>Vendita al dettaglio di prodotti florovivaistici</p>	<p>E' consentita, anche nei mercati, la vendita al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.</p> <p>Contingentamento degli ingressi per garantire la distanza sociale tra gli avventori. Il personale dipendente deve adottare idonee misure di protezione.</p> <p>Si può effettuare consegna a domicilio, ma previa adozione di idonee misure di protezione degli addetti e nel rispetto delle norme igienico sanitarie.</p> <p>Ai sensi dell'ordinanza sindacale n.43 del 11 Aprile 2020 ,in vigore fino al 3 Maggio, gli esercizi di vicinato devono chiudere alle ore 21.</p>

## INDICAZIONI IGIENICO SANITARIE PER LE IMPRESE ALIMENTARI CHE INTENDANO AVVIARE LA CONSEGNA DEI PASTI A DOMICILIO

Gli operatori della ristorazione già esercitanti, non devono presentare per il servizio di trasporto e consegna a domicilio di pasti o prodotti alimentari, ulteriore notifica sanitaria, trattandosi di variazione non significativa e già rientrante nelle attività che già in precedenza potevano essere svolte.

Si precisa che, qualora tale tipo di attività (consegna a domicilio) non fosse precedentemente svolta, è necessario adeguare/implementare il Piano di Autocontrollo.

I pasti dovranno essere ripartiti in contenitori monouso idonei al contatto con gli alimenti (cellulosa, plastica, cartone o alluminio) e muniti di coperchio

In fase di ordinazione, dovranno essere forniti al consumatore le informazioni in merito e, per maggior tutela del consumatore, su ogni contenitore dovrà essere segnalata l'eventuale presenza di allergeni di cui al Regolamento 1169/11 allegato II.

I contenitori monouso dovranno essere trasportati in contenitori che garantiscano la protezione da contaminazioni e da agenti atmosferici (dotati di coperchi, lavabili e disinfettabili, idonei a mantenere la temperatura in caso di alimenti deperibili secondo quanto previsto nel capo IX del reg CE 852/04).

A temperatura ambiente possono essere trasportati solo alimenti non deperibili quali pane, prodotti da forno prodotti di pasticceria secca ecc..

Gli addetti alla consegna dei pasti a domicilio dovranno attenersi al decalogo sui comportamenti da tenere per evitar il contagio da coronavirus emesso dal Ministero della salute.